

# Osservatorio sulle fonti

## LA DISCIPLINA GIURIDICA SULL'USO DELLA LINGUA FRIULANA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE \*

di *William Cisilino* \*\* (in collaborazione con *Pietro Bortolotti* \*\*\*)

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Uso della lingua friulana nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione (e viceversa). - 3. Il diritto all'uso del friulano negli organi collegiali. 4. - Toponomastica e bilinguismo visivo nelle amministrazioni pubbliche. - 5. Uso del friulano davanti all'autorità giudiziaria. - 6. La giurisprudenza della Corte costituzionale. - 7. La presenza del friulano negli Statuti degli enti locali. - 8. L'ARLeF-Agenzia regionale per la lingua friulana e il Piano generale di politica linguistica. Le azioni sugli usi pubblici del friulano.

### 1. Introduzione

Il Friuli-Venezia Giulia è l'unica regione d'Europa dove si incontrano le tre maggiori famiglie linguistiche del continente: quella latina, quella tedesca, e quella slava.

Questa particolare situazione linguistica, che è da molti ritenuta uno dei motivi della specialità della Regione, è ripresa dall'art. 3 dello Statuto Speciale, il quale recita: «*Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali*».

Le minoranze linguistiche della Regione ufficialmente riconosciute sono tre: friulana, slovena e tedesca.

La minoranza linguistica friulana è la più numerosa, e anzi nel contesto regionale si trova in situazione maggioritaria, dal momento che ne fanno parte la maggior parte dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia (la presenza della minoranza linguistica friulana è riconosciuta in 176 comuni sui 216 della Regione, un territorio pari all'81,3% della superficie regionale e comprendente circa il 70% della popolazione).

Nonostante il considerevole peso numerico e sociale del popolo friulano, esso si è visto riconoscere lo *status* di minoranza linguistica da parte del legislatore statale solo con la legge n. 482/1999, intitolata "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

La minoranza slovena è presente in tutta la fascia orientale della Regione che confina con la Repubblica di Slovenia: nelle province di Udine (18 comuni), Gorizia (8 comuni)

---

\* Intervento al convegno su "Progetto PRIN 2010-11. La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale", Libera Università di Bolzano, 21-22 maggio 2015, in corso di pubblicazione in S. Baroncelli, *Le Regioni a statuto speciale e tutela della lingua. Quale apporto per l'integrazione sociale e politica?*, Giappichelli.

\*\* Direttore Agenzia regionale per la lingua friulana, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

\*\*\* Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Udine/Universität dal Friül.

# Osservatorio sulle fonti

e Trieste (6 comuni).

Dal punto di vista della tutela giuridica, la minoranza slovena è stata a lungo oggetto di una tripartizione: la comunità che godeva di tutele maggiori e più risalenti era quella triestina, e di ciò ne beneficiava indirettamente la comunità goriziana; al contrario, era del tutto assente ogni forma di tutela per la comunità slovena presente in provincia di Udine, il cui riconoscimento ufficiale è giunto sempre con la legge n. 482/1999.

Nel 2001 il Parlamento ha approvato la legge n. 38/01, intitolata “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”, con cui è stata raggiunta, per lo meno sotto il profilo formale, una eguale tutela fra gli sloveni residenti nelle diverse province, con esclusione del sistema educativo.

L’ultimo importante intervento riguardante la tutela della comunità slovena è stato compiuto nel 2007 dal legislatore regionale, che ha emanato la legge 16 novembre 2007, n. 26 denominata “Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena”.

La minoranza linguistica numericamente minore è quella tedesca. Essa è presente in 5 Comuni della Regione (Malborghetto-Valbruna, Paluzza, Pontebba, Sauris, Tarvisio), tutti dislocati in provincia di Udine nella fascia alpina. Il numero di parlanti è di poche migliaia di unità.

La Reg. Friuli VG ha promosso con l’art. 6, commi 40, 41, 41 *bis* della legge regionale n. 4/1999 azioni specifiche di tutela e valorizzazione per le comunità germaniche, prevedendo finanziamenti per le attività culturali, ma soprattutto linguistiche, poste in essere da circoli e associazioni culturali e dai cinque Comuni in cui sono presenti cittadini di lingua tedesca. Nel 2009 è stato fatto un ulteriore passo avanti per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela delle comunità germaniche autoctone presenti nel territorio regionale, con l’approvazione del primo testo legislativo organico di tutela: la legge regionale n. 20/2009, intitolata “Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia”. La legge prevede, nel quadro di tutela delle minoranze di lingua tedesca, la promozione e la valorizzazione delle varietà saurana e timavese.

## *2. Uso della lingua friulana nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione (e viceversa)*

La disciplina sull’uso della lingua friulana nella pubblica amministrazione si fonda su tre testi normativi: la legge regionale n. 15/1996, la legge statale n. 482/1999 e la legge regionale n. 29/2007.

Preliminarmente va detto che il friulano è entrato per la prima volta nell’universo delle amministrazioni pubbliche in seguito alla legge n. 142/1990, la quale ha introdotto l’autonomia statutaria per Province e Comuni, consentendo in tal modo agli enti locali la possibilità di inserire nei rispettivi statuti disposizioni inerenti alla tutela della lingua friulana

Successivamente la legge regionale n. 15/1996 ha sancito in via legislativa l’ingresso

# Osservatorio sulle fonti

della lingua friulana all'interno della pubblica amministrazione locale e regionale.

È opportuno operare una suddivisione tra i diversi modi in cui la lingua friulana si relaziona con la pubblica amministrazione, distinguendo tra l'uso da parte della pubblica amministrazione verso i cittadini e l'uso da parte dei cittadini verso la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'uso da parte della pubblica amministrazione, l'art. 11, primo comma, della legge n. 15/1996 disponeva che *«fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali ed i loro rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dei rispettivi Statuti»*.

La disposizione prevedeva l'uso della lingua friulana in un'ottica di mera facoltà, senza imporre alcun obbligo. Anzi, il legislatore regionale aveva insistito nel ribadire il carattere ufficiale della lingua italiana (*«fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana»*) e i limiti derivanti dalle leggi statali e dagli Statuti degli Enti in questione (*«nei limiti in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti»*).

La legge n. 482/1999 ha ulteriormente disciplinato la materia, entrando nel merito del valore giuridico degli atti redatti nelle lingue minoritarie. L'art. 8, rivolto solo ai Comuni, prevede che questi possano *«provvedere, con oneri a carico del bilancio del Comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana»*. Anche in questo caso l'uso della lingua minoritaria da parte della Pubblica Amministrazione si configura in un'ottica di mera possibilità, e si ribadisce il valore legale esclusivo dei soli atti redatti in italiano.

L'art. 8 della legge regionale n. 29/2007 aveva previsto tutele maggiori, prevedendo, nella sua formulazione originaria, soluzioni molto incisive: il comma 1 stabiliva che *«gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'art. 6 [enti locali e loro enti strumentali, e Regione e suoi enti strumentali], sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano»*; al comma 3 si leggeva che *«la presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intera regione»*. Questi due commi sono stati dichiarati incostituzionali con la sentenza n. 159/2009, per gli stessi motivi dell'art. 6 comma 2 (sui quali si veda *infra* § 6): *«contrastano con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482/1999 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico»*<sup>1</sup>.

Restano valide le altre disposizioni dell'art. 8, per cui gli enti locali, la Regione, e i loro enti strumentali effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio friulanofono in italiano e friulano (comma 2); il testo e la comuni-

---

<sup>1</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.1 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

# Osservatorio sulle fonti

cazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana (comma 4). Da notare che la formulazione delle disposizioni, al contrario della normativa precedente, ha carattere precettivo.

Circa la possibilità dei cittadini di utilizzare la lingua friulana nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la legge n. 15/1996 non aveva previsto una disciplina organica; solo l'art. 11 *bis* (introdotto nel 1998), al comma 2, prevedeva che le norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana adottabili dalla Regione potessero riguardare, tra le altre, *«l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'amministrazione con i cittadini»*.

In seguito la legge statale n. 482/1999 ha previsto una disciplina dettagliata che ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta; la legge all'art. 9 sancisce, *«negli uffici delle amministrazioni pubbliche»* dei Comuni delimitati (con l'esclusione però delle forze armate e di polizia), un diritto generalizzato all'uso, sia scritto che orale della lingua minoritaria; questo diritto spetta sia ai cittadini in qualità di "utenti" della pubblica amministrazione, sia agli stessi dipendenti pubblici.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo prevede che queste amministrazioni pubbliche provvedano a garantire *«la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle domande del pubblico usando la lingua ammessa a tutela»*; ciò comporta che oltre al diritto di "utilizzare" il friulano esiste anche il complementare diritto (ma questa volta solo in capo ai cittadini) di ricevere pure la risposta nella stessa lingua.

A questo proposito il Regolamento attuativo della legge n. 482/1999, emanato col Decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, prevede all'art. 6 che le pubbliche amministrazioni in oggetto istituiscano *«almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela»*, e che le stesse hanno facoltà di apporre *«indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica»*; tuttavia non si manca di specificare che per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana.

Anche la legge regionale n. 29/2007 è intervenuta sul punto, prevedendo che quando un'istanza è avviata in friulano la risposta degli enti debba avvenire anche in tale lingua, e che in nessun caso l'utilizzo della lingua friulana nei procedimenti amministrativi possa comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi (art. 6).

Il già citato art. 6 della legge n. 29/2007, al comma 2 prevedeva che *«nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato anche a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati»*. Anche tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 159/2009. Il Governo, promotore della questione di costituzionalità, aveva ritenuto che tale disposizione (così come i commi 1 e 3 dell'art. 8 della stessa legge) contrastasse con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482/1999, che circoscrive l'uso della lingua minoritaria ai soli Comuni su cui insiste una minoranza linguistica.

La Regione si era difesa sostenendo che gli articoli 6, comma 2, e 8, commi 1 e 3, si limitassero a «prevedere un diritto delle persone interessate all'uso della lingua, definendone l'ambito di applicazione, in una materia quale quella dell'organizzazione am-

# Osservatorio sulle fonti

ministrativa regionale e dell'organizzazione degli enti locali di sua competenza legislativa esclusiva»<sup>2</sup> (in base all'art. 4 n. 1 e n. 1 *bis* dello Statuto regionale). Inoltre la difesa aveva evidenziato come la Regione si fosse «ispirata al criterio della personalità del diritto all'uso della lingua minoritaria, e non a quello della territorialità, la cui inderogabilità non si potrebbe comunque far discendere dall'art. 6 Cost.»<sup>3</sup>.

La Corte però ha ritenuto fondate le questioni, dichiarando dette disposizioni incostituzionali in quanto contrastanti con l'art. 9, comma 1, della legge n. 482/1999, che «circo-scrive l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico»<sup>4</sup>.

Nel motivare la propria decisione, la Corte afferma che «il principio cui si ispira la legge n. 482/1999 è quello territoriale»<sup>5</sup>, in base al quale la normativa di tutela si applica esclusivamente nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza; dopodiché richiama la giurisprudenza precedente (sentenze n. 213/1998 e n. 406/1999), in cui si afferma che la tutela delle minoranze linguistiche è retta dal criterio territoriale e non da quello personale.

In definitiva, la Corte ritiene che l'art. 6, comma 2, riconoscendo in modo espresso il diritto a usare la lingua friulana a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati, e quindi violando il principio di territorialità, «viene a violare in modo palese quanto previsto dalla legge n. 482, dato che attribuisce il diverso e non riconosciuto diritto ad un uso personale della lingua minoritaria»<sup>6</sup>. Dunque, secondo il Giudice delle leggi, il criterio territoriale «non si ricava direttamente o necessariamente da fonti di natura costituzionale»<sup>7</sup> (dall'art. 6 o da norme statutarie adottate con legge costituzionale), bensì dalla legge n. 482/1999, che «funge da norma interposta idonea a circoscrivere la discrezionalità del legislatore ordinario regionale»<sup>8</sup>. Affermazione, quest'ultima, il cui fondamento giuridico è alquanto discutibile, dal momento che – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte stessa – la tutela delle minoranze non è una materia, bensì un principio che i vari soggetti pubblici sono chiamati ad attuare nell'ambito delle proprie competenze (ragion per cui l'originario giudice relatore della sentenza ha rimesso

---

<sup>2</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.1 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>3</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.1 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>4</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.1 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>5</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.1.1 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>6</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.1.1 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>7</sup> R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di "un nuovo modello di riparto delle competenze" legislative tra Stato e Regioni*, in *Le Regioni*, 5, 2009, p. 1125.

<sup>8</sup> ID, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di "un nuovo modello di riparto delle competenze" legislative tra Stato e Regioni*, cit., p. 1125.

# Osservatorio sulle fonti

l'incarico affidato, in disaccordo con l'impostazione della maggioranza dei colleghi).

In definitiva, il cittadino ha sempre il diritto di esprimersi in lingua friulana, sia oralmente che per iscritto, con tutti gli uffici pubblici siti nei Comuni friulanofoni, mentre questi ultimi non possono pretendere la traduzione in italiano delle affermazioni o dei documenti presentati.

Oltre a questo diritto "attivo", al cittadino spetta anche il corrispondente diritto "passivo", quello cioè di ricevere da parte dagli uffici pubblici in questione anche le risposte, sia oralmente che per iscritto, nella lingua prescelta; e ciò non deve mai comportare l'aggravio o il rallentamento dei processi amministrativi. Resta fermo il fatto che nel caso in cui gli atti in questione producano effetti giuridici fa fede il solo testo in italiano.

Infine, disposizione forse liminare per il livello astratto di tutela giuridica delle minoranze linguistiche, ma che in molti casi comporta risvolti concreti significativi: tutte le traduzioni da effettuarsi in base a tale normativa saranno a carico della pubblica amministrazione<sup>9</sup>.

Al fine di rendere effettivo il diritto di utilizzare la lingua minoritaria, sia oralmente che per iscritto, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 482/1999 prevede che queste ultime «*provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela*».

Il d.p.r. n. 345/2001, attuativo della legge statale, all'art. 6 prevede che gli uffici delle pubbliche amministrazioni istituiscano almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria.

Così, a partire dal 2001, i Comuni e le Province hanno cominciato a introdurre gli sportelli linguistici, grazie ai finanziamenti previsti dalla legge n. 482/1999 (l'art. 9, comma 2, ancora in vigore, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, «*un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche*», stabilendo che tali risorse vadano «*ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate*»); essi costituiscono un servizio preposto all'uso della lingua minoritaria nei rapporti con gli utenti, attraverso il quale l'amministrazione pubblica locale assicura al cittadino l'uso della lingua sia in forma scritta che in forma orale; ma si occupano anche dello sviluppo di diverse attività di promozione della lingua minoritaria, nei vari ambiti sociali e in generale a livello culturale, collaborando anche con istituzioni pubbliche e associazioni.

Inoltre gli sportelli linguistici si occupano della redazione di modulistica, materiale informativo e comunicazioni nella lingua tutelata, garantendo la comunicazione orale e scritta con gli utenti nella lingua minoritaria, e supportano gli altri uffici nei rapporti e nella comunicazione con gli utenti nella lingua tutelata<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> W. CISILINO, *La tutela delle minoranze linguistiche: analisi della normativa statale e regionale, con particolare riguardo alla lingua friulana*, Consorzio universitario del Friuli, Udine, 2004, p. 44.

<sup>10</sup> Z. VIDAU, *L'uso delle lingue regionali e minoritarie presso gli enti locali in Regione Friuli Venezia Giulia: sistemi a confronto*, in *Ce fastu?*, (rivista della Società filologica friulana), Udine, 2014, p. 188.



# Osservatorio sulle fonti

Per quanto riguarda la lingua friulana, nel 2013 gli sportelli linguistici erano attivati nelle Province di Udine, Gorizia e Pordenone e in 41 Comuni (di cui alcuni consorziati). Sussistevano inoltre ulteriori 5 sportelli linguistici per la lingua friulana attivati presso altri enti pubblici (comunità montane, associazioni intercomunali e consorzi).

### *3. Il diritto all'uso del friulano negli organi collegiali*

Per quanto riguarda l'uso della lingua friulana negli organi collegiali, l'art. 11, comma 2, della legge n. 15/1996, riguardava i soli Comuni, stabilendo che *«lo Statuto comunale può, nei limiti del comma 1, prevedere l'uso della lingua friulana nel Consiglio comunale»*.

Le previsioni dell'articolo in questione hanno comportato il venir meno di ogni dubbio circa la legittimità delle disposizioni riguardanti l'uso della lingua friulana presenti in numerosi statuti degli enti locali approvati ai sensi della legge n. 142/1990 riguardante l'ordinamento delle autonomie locali. L'art. 11 è rimasto in vigore fino al 2007, quando è stato abrogato dalla legge regionale n. 2920/07.

In forza delle nuove competenze attribuite alla Regione con il d.lgs. n. 9/1997, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", nel 1998 è stato aggiunto alla legge regionale un articolo (11 *bis*) che ha stabilito una più precisa competenza a *«dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana»* degli statuti degli enti locali, specificando al comma 2, che tali norme potevano riguardare anche *«l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi consigli»*.

Successivamente, la legge n. 482/1999 all'art. 7 ha introdotto un vero e proprio diritto in capo ai membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione di utilizzare la lingua minoritaria nell'attività di tali organi. Il Regolamento attuativo (d.p.r. n. 345/2001) rimanda agli statuti o ai regolamenti degli enti coinvolti la disciplina delle forme e delle modalità degli interventi.

La legge statale però ha anche previsto, al terzo comma dell'art. 7, che, *«qualora uno o più dei componenti degli organi collegiali [...] dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana»*. Inoltre, *«qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana»* (art. 7, comma 4).

Queste disposizioni si applicano anche a Comunità montane, Province e Regioni, i cui territori ricomprendano Comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscono almeno il 15% della popolazione interessata.

La legge regionale n. 29/2007 all'art. 9 richiama espressamente l'art. 7 della legge n. 482/99, aggiungendo, tra gli enti nei confronti dei quali tale disposizione trova applicazione, le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni; inoltre per quanto riguarda le amministrazioni superiori ai Comuni non si fa più riferimento al limite del 15% della popolazione previsto dall'art. 7 comma 2 della legge statale.

# Osservatorio sulle fonti

L'art. 9 della legge regionale aveva anche un terzo comma, che recitava: «*Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinati dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta*».

Questa disposizione è stata però dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 159/2009. Il Governo l'aveva impugnata, ritenendo che la medesima, prevedendo una mera facoltà quanto alla ripetizione degli interventi in lingua italiana, andasse a violare l'art. 6 della Costituzione e l'art. 7 della legge n. 482/1999. Inoltre secondo il Governo sarebbe stato violato anche l'art. 8 della legge n. 482/1999, il quale, con riferimento alla possibilità per il Consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa tuttavia salvo «*il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana*».

La Regione si era difesa in giudizio sostenendo che la norma si limitasse «ad indicare due possibili modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana, dettando regole applicative per raggiungere l'obiettivo fissato dallo stesso art. 7, comma 3, della legge n. 482/1999», in base al quale «*deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana*».

Inoltre, a detta della Regione, la disposizione «non interferirebbe in alcun modo con la disciplina degli effetti giuridici del valore legale degli atti, oggetti in relazione ai quali essa non stabilisce alcunché»<sup>11</sup>.

La Corte ha riconosciuto fondata la questione, evidenziando come effettivamente la disposizione censurata contempra una mera facoltà della «ripetizione degli interventi in lingua italiana», ovvero del «deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta» nei dibattiti dei Consigli comunali in cui si può utilizzare la lingua friulana, mentre l'art. 7 della legge n. 482/1999 prescrive la «immediata traduzione» di tali interventi, e ciò «a garanzia sia degli altri componenti che dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, sia della stessa complessiva funzionalità degli organi pubblici interessati»<sup>12</sup>. Secondo la Consulta «rinviare tutto ciò ai piani di politica linguistica e, soprattutto, ipotizzare forme diverse dalla “immediata traduzione” pone evidenti dubbi sulla pienezza ed immediatezza del confronto dialettico negli organi collegiali»<sup>13</sup>; dunque la tesi della Reg. Friuli VG, per cui la disposizione impugnata andrebbe solamente ad individuare due modalità diverse per garantire la traduzione non è corretta, «dato che le modalità della traduzione vengono addirittura rinviate a una futura procedura, mentre la traduzione deve essere necessariamente contestuale»<sup>14</sup>, come ribadisce anche l'art. 4 comma 2

---

<sup>11</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.2 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>12</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.2 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>13</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.2 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>14</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.2 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)



# Osservatorio sulle fonti

del d.p.r. n. 345/2001.

Pertanto l'art. 9, comma 3 della legge n. 29/2007 è stato dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 482/1999.

Circa l'utilizzo della lingua friulana negli organi collegiali sussiste interessante e significativa giurisprudenza: in particolare la sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia n. 783/1996, con la quale è stata confermata la validità dell'art. 5, primo comma, dello statuto del Comune di Codroipo, il quale prevede disposizioni di tutela della lingua friulana (nonché appunto la possibilità di adoperarla durante i lavori del consiglio comunale). Nella sentenza viene chiarito che il riconoscimento delle minoranze spetta solo allo Stato, ma che pur in assenza di detto riconoscimento (di cui all'epoca la minoranza friulana era priva), non vigendo alcuna riserva statale, anche le Regioni e gli Enti locali possono, nell'ambito delle rispettive competenze, occuparsi delle minoranze, a condizione «che non venga apertamente o surrettiziamente introdotto di fatto quel riconoscimento della lingua minoritaria che spetta al solo Stato definire»<sup>15</sup>.

In definitiva, le disposizioni in oggetto sono state ritenute legittime in quanto prevedono l'utilizzo della lingua friulana “accanto” a quella italiana. Analogamente, è stata ritenuta legittima la norma statutaria inerente alla toponomastica e ai simboli ufficiali del Comune, nei quali l'uso del friulano accanto all'italiano «non crea alcuna difficoltà per nessuno, rispettando anzi il diritto di tutti»<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda l'uso della lingua friulana negli organismi istituzionali, come il Consiglio comunale, il Collegio ha evidenziato come allo stato della normativa allora vigente l'unico modo per utilizzare oralmente la lingua friulana negli interventi all'interno degli organi istituzionali del Comune fosse «una dichiarazione resa dallo stesso interessato nelle due lingue, di cui l'unica a far fede rimane quella italiana»<sup>17</sup>; un'eventuale traduzione non ufficiale ad opera di una terza persona avrebbe scisso il legame tra chi pronuncia l'intervento e chi lo traduce, rendendo impossibile individuare eventuali responsabilità.

Interessante il richiamo, volto a corroborare quanto affermato nella sentenza, del principio del rispetto della realtà culturale e linguistica dei cittadini, enunciato nella sentenza n. 439/1984 del Consiglio di Stato, dove è affermato testualmente che «l'ordinamento non può imporre ad alcuno di occultare la propria identità culturale e linguistica (lo vietano gli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione) o di esprimere liberamente il proprio pensiero al riguardo».

A distanza di 16 anni va poi segnalata la sentenza del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 (n. 01188/2012), con la quale invece è stata censurata la delibera n. 50/2010 del Consiglio comunale di Spilimbergo, concernente modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso, in materia di uso della lingua friulana. La predetta delibera prevedeva che, nel caso in cui un consigliere intervenisse in friulano, la tradu-

---

<sup>15</sup> TAR Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 783/1996, punto 19 del diritto.

<sup>16</sup> TAR Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 783/1996, punto 20 del diritto.

<sup>17</sup> TAR Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 783/1996, punto 20 del diritto.

# Osservatorio sulle fonti

zione in lingua italiana fosse effettuata dallo stesso consigliere (assetto, aveva ricordato il ricorrente, contrario alla sentenza n. 159/2009 della Corte Costituzionale che impone un'immediata traduzione nella lingua italiana); inoltre subordinava la piena verbalizzazione degli interventi in friulano alla presenza di un interprete mai istituito, prevedendo in sua assenza una verbalizzazione solo sommaria.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la legge «garantisce il diritto di usare la lingua e impone di assicurare il servizio di interpretariato»<sup>18</sup>, mentre «non consente di condizionare l'esercizio di un diritto fondamentale alla assicurazione del servizio, nemmeno per ragioni di carattere finanziario»<sup>19</sup>. Inoltre la verbalizzazione delle attività non deve essere svolta solo in italiano (come prevedono le modifiche regolamentari impugnate), essendo necessario assicurare su un piano di parità l'uso della lingua italiana e di quella minoritaria.

La lingua friulana trova spazio anche all'interno del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: il regolamento interno consiliare, approvato in via definitiva il 13 ottobre 1997, all'art. 1, comma 2, prevede che i consiglieri possano prestare giuramento in lingua italiana (unico ad avere valore ufficiale) o in una degli altri gruppi linguistici della Regione.

L'art. 61 dà poi facoltà ai consiglieri di esprimersi nelle stesse lingue durante i lavori, sia oralmente che per iscritto, fermo restando che gli atti e la verbalizzazione fanno riferimento solo alle espressioni in italiano; è prevista la traduzione in lingua italiana degli interventi, per i consiglieri che non conoscono la lingua minoritaria in cui è stato fatto l'intervento.

Fino a pochi anni fa il servizio di traduzione era affidato a ditte esterne mediante gara d'appalto; attualmente, per quanto riguarda il friulano, è in vigore una convenzione triennale con l'ARLeF-Agenzia regionale per la lingua friulana, che fornisce gli interpreti a chiamata.

#### 4. Toponomastica e bilinguismo visivo nelle amministrazioni pubbliche

Per quanto riguarda la toponomastica, la legge regionale n. 15/1996 disponeva, all'art. 11 *bis*, comma 2 (abrogato nel 2007), che gli Statuti degli enti locali potessero prevedere «*b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno*». Successivamente, la legge statale n. 482/1999, art. 10, ha previsto la possibilità per i Consigli comunali di deliberare l'adozione di toponimi «*conformi alle tradizioni e agli usi locali*», in aggiunta ai toponimi ufficiali. Infine, la legge regionale del 2007 ha disciplinato nel dettaglio la materia della toponomastica per quanto riguarda la lingua friulana: innanzitutto l'uso della toponomastica friulana non riguarda solo i Comuni, ma tutti gli enti locali, la Regione e i loro enti strumentali, nonché i concessionari dei servizi pubblici; e si prevede che tali

---

<sup>18</sup> Consiglio di Stato, 17 ottobre 2012, n. 01188/2012.

<sup>19</sup> Consiglio di Stato, 17 ottobre 2012, n. 01188/2012.

# Osservatorio sulle fonti

enti, nell'area dove è presente la minoranza, utilizzino accanto alla denominazione in italiano, anche la denominazione in lingua friulana dei Comuni, delle frazioni e delle località. L'art. 11 usando il verbo indicativo "utilizzano" vuol dare un effetto precettivo alla norma: l'utilizzo della toponomastica in lingua friulana non è più una semplice facoltà, come nella legge n. 482/1999, ma è un vero e proprio onere.

Ancora l'art. 11, al primo comma, prevede che sia la Regione, su proposta dell'ARLeF, a stabilire la denominazione ufficiale in friulano di Comuni, frazioni e località, tenuto conto delle varianti locali e d'intesa coi Comuni interessati. A questo proposito, col D.P.Reg. 13 febbraio 2014, n. 16 sono state approvate le denominazioni toponimiche ufficiali in lingua friulana, a seguito di una «*capillare raccolta di informazioni toponimiche*» da parte dell'ARLeF «*necessaria e preliminare a una corretta e documentata definizione delle denominazioni friulane*».

Il quarto comma dello stesso art. 11 prevede che la Regione possa «*stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana*».

L'articolo aveva anche un quinto comma, dichiarato incostituzionale con la citata sentenza n. 159/2009: esso prevedeva la possibilità per gli enti locali di adottare l'uso di toponimi bilingui o nella sola lingua friulana, e che la denominazione scelta diventasse «*la denominazione ufficiale a tutti gli effetti*».

Il Governo ricorrente aveva impugnato la disposizione sostenendo che essa violasse agli articoli 1, comma 1, e 10 della legge n. 482/1999, che rispettivamente dispongono, il primo, che «*la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano*», e, il secondo, che nei Comuni di insediamento della minoranza linguistica «*i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi*» solo «*in aggiunta ai toponimi ufficiali*». Inoltre la disposizione contestata sarebbe stata incompatibile con l'art. 3, comma 2, della Costituzione «*per evidente violazione del principio del rispetto della eguaglianza dei cittadini del nostro Paese*»<sup>20</sup>.

La Regione si era difesa asserendo che, per definizione, la legge regionale non può violare il principio di uguaglianza tra cittadini di diverse Regioni «*in quanto, potendo disporre solo per il proprio ambito territoriale, essa finisce necessariamente col differenziare le proprie discipline da quelle operanti negli altri contesti territoriali*»<sup>21</sup>. La difesa regionale aveva poi rilevato come la Regione Valle d'Aosta sin dal 1976 (legge regionale n. 61/1976) avesse definito la toponomastica dei propri Comuni con denominazioni ufficiali nella sola lingua francese, e come lo stesso fenomeno fosse riscontrabile in altre Regioni, quali il Piemonte, la Sardegna o la Calabria.

Secondo la Reg. Friuli VG la disposizione censurata non sarebbe stata in contrasto con l'art. 1, comma 1, della legge n. 482/1999, in quanto la statuizione dell'italiano co-

---

<sup>20</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 1.3 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>21</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

# Osservatorio sulle fonti

me lingua ufficiale della Repubblica «non si riferisce affatto alla struttura linguistica dei nomi propri, ma alla lingua intesa come insieme di parole significanti e di regole sintattiche e grammaticali»<sup>22</sup>, e che quindi l'uso dell'italiano come lingua ufficiale «non è affatto posto in dubbio dall'uso di nomi propri di paese nella versione corrispondente all'uso locale»<sup>23</sup>.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, n. 19 dello Statuto speciale, la Reg. Friuli VG è competente in materia di toponomastica, e l'art. 10 della legge n. 482/1999 non proibirebbe affatto all'ente competente (per l'appunto la Regione) di provvedere a disciplinare la definizione del toponimo ufficiale, consentendone la modifica al Consiglio comunale.

Infine la difesa regionale, per dimostrare l'infondatezza del ricorso governativo sul punto, aveva richiamato l'art. 19 della legge n. 6/2008 della Provincia autonoma di Trento, il quale, al comma 3, prevede che *«il repertorio dei toponimi [...] comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale»*; e al comma 5 dispone che gli enti di cui al comma 1, *«adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio»*; infine il comma 6 stabilisce che *«fatte salve le denominazioni dei Comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica»*.

A detta della difesa regionale, le discipline adottate nella Provincia autonoma di Bolzano, nella Regione Valle d'Aosta e nei comprensori ladino, mochèno e cimbro della Provincia di Trento, dimostrerebbero che *«in materia di toponomastica, sia possibile seguire indifferentemente il criterio del bilinguismo ovvero del monolinguisma»*<sup>24</sup>.

Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all'art. 11, comma 5; secondo la Consulta la facoltà in capo ai Comuni di adottare toponimi anche esclusivamente in lingua friulana è incompatibile con l'art. 10 della legge n. 482/1999, il quale è volto a costruire un procedimento per cui ai toponimi ufficiali possono essere aggiunti «toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali», ma questo solo in un'ottica di affiancamento e non di sostituzione. Dunque la possibilità di escludere le denominazioni italiane adottando solo quelle friulane, che diverrebbero le denominazioni ufficiali di Comuni e località, «altera il disegno generale della legge n. 482/1999, fondato non solo sulla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, ma anche sulla preservazio-

---

<sup>22</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>23</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>24</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

# Osservatorio sulle fonti

ne del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana»<sup>25</sup>.

È stata poi ritenuta infondata l'obiezione della Regione, secondo la quale, dal momento che la Reg. Friuli VG è competente in materia di toponomastica, essa potrebbe «disciplinare la definizione del toponimo ufficiale, consentendone la modifica al Consiglio comunale»<sup>26</sup>; infatti la potestà legislativa della Regione «non può [...] espandersi sino al punto di contraddire la chiara portata normativa del principio espresso dall'art. 10 della legge n. 482/1999»<sup>27</sup> (ribadiamo, qui, le riserve già espresse verso una tale interpretazione della portata giuridica e della posizione nel sistema delle fonti della legge n. 482/1999).

Per concludere la Corte ha ritenuto non conferente l'esemplificazione effettuata dalla difesa regionale riguardante alcuni Comuni della Valle d'Aosta o della Sardegna che hanno toponimi espressi con lettere o gruppi di lettere estranee alla lingua italiana, «dato che finalità espressa della disposizione censurata è di permettere che il toponimo nella lingua friulana divenga, al posto di quello esistente in lingua italiana, l'unico atto a definire il denominativo del Comune o quello ufficiale a tutti gli effetti»<sup>28</sup>.

Pertanto l'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 29/2007 è stato dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 10 della legge n. 482/1999.

Bisogna però dire che sul punto l'argomentazione della Corte «appare troppo sbrigativa»<sup>29</sup>. In primo luogo, l'intenzione del legislatore regionale era proprio quella di assegnare ai Comuni la facoltà di prevedere il toponimo nella sola lingua friulana quale «denominazione ufficiale a tutti gli effetti». La Regione, in virtù dell'art. 5, n. 19 dello Statuto, è titolare di competenza concorrente in materia di toponomastica, e la legge statale n. 482/1999 si limita a presumere l'ufficialità dei toponimi italiani. Appare chiaro che la legge statale si ispira al criterio dell'ammissibilità della toponomastica bilingue ma non di quella monolingue nella lingua minoritaria, «anche se essa è assai prudente nell'indicare la possibilità, nelle aree di insediamento delle minoranze riconosciute, di adottare “toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali”, il che non significa necessariamente in lingua minoritaria»<sup>30</sup>. Tuttavia la Corte, «invece di avventurarsi su questo terreno, taglia il nodo gordiano»<sup>31</sup>: infatti essa «assume implicitamente che l'espressione “toponimi ufficiali” di cui all'art. 10 della legge n. 482 sia sinonimo di “toponomastica in lingua italiana”, riconosce che “il disegno generale della legge 482

---

<sup>25</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>26</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>27</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 3.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>28</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>29</sup> F. PALERMO, *La Corte applica il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), anche in *Giur. cost.*, 3, 2009, 1780.

<sup>30</sup> ID, *La Corte applica il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, cit., p. 11.

<sup>31</sup> ID, *La Corte applica il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, cit., p. 11.

# Osservatorio sulle fonti

[sia] fondato non solo sulla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, ma anche sulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana” e dunque dichiara illegittima la previsione in senso contrario del legislatore regionale»<sup>32</sup>. Inoltre, la Consulta ritiene «non conferente» il fatto che «un limitato numero di Comuni» (in realtà non si tratta di un numero limitato, ma diverse centinaia) sardi e valdostani «hanno toponimi espressi con lettere o gruppi di lettere estranei alla lingua italiana», perché è la finalità della disposizione impugnata (la possibilità di una denominazione esclusivamente in friulano) a porsi in contrasto con la legge statale. Ma a ben vedere, sostiene Palermo, «il caso della Sardegna e della Valle d’Aosta non sono affatto “non conferenti”, e meno ancora lo è quello analogo della Provincia autonoma di Trento»<sup>33</sup>: in quest’ultima provincia infatti, solo di recente (e non già dall’inizio, come in Valle d’Aosta e in Sardegna) è stato introdotto un principio analogo a quello contestato nella sentenza in oggetto (l’art. 19, comma 6, legge provinciale n. 6/2008 recita: *«fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica»*), «prevedendo che, per la micro-toponomastica, nelle località interessate la sola denominazione in lingua minoritaria sia persino la regola e non già una mera possibilità»<sup>34</sup>.

Per quanto riguarda la cartellonistica, già la legge 15/1996 aveva previsto (art. 14) che nel territorio friulanofono venissero utilizzati «cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale»; tale disposizione è stata abrogata dalla successiva legge 29/2007, che ha disciplinato la materia in maniera più dettagliata, dedicandovi l’art. 10.

La norma prevede che nel territorio friulanofono «*le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6*» (cioè gli enti locali, la Regione, e i loro enti strumentali, nonché i concessionari dei servizi pubblici) siano «*corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano*».

I soggetti di cui sopra devono usare la lingua friulana «*con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto*». Anche la cartellonistica stradale deve recare i toponimi anche in friulano (comma 3).

Per quanto riguarda l’onomastica, la legge n. 482/1999 prevede la possibilità, per coloro i cui cognomi o nomi sono stati modificati prima dell’entrata in vigore della legge, nonché per coloro ai quali sia stato impedito di utilizzare il nome di battesimo nella lingua della minoranza, di ottenere il ripristino del cognome o nome originario.

## 5. Uso del friulano davanti all’autorità giudiziaria

<sup>32</sup>ID, *La Corte applica il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, cit., p. 11.

<sup>33</sup> ID, *La Corte applica il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, cit., p. 10.

<sup>34</sup> ID, *La Corte applica il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, cit., p. 11.



# Osservatorio sulle fonti

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 482/1999 la lingua friulana non trovava alcuno spazio davanti all'autorità giudiziaria civile e penale.

La legge n. 482/1999 all'art. 9, comma 3, ha ammesso espressamente l'utilizzo delle lingue minori nei procedimenti davanti al giudice di pace; tuttavia né la legge n. 482/1999 né il Regolamento di attuazione hanno precisato forme, modalità e limiti del suo utilizzo in tale sede, «cui pertanto dovranno applicarsi per analogia le disposizioni dell'ordinamento giudiziario regolanti l'impiego di lingue diverse dall'italiano negli atti giudiziari o, in subordine, della stessa legge n. 482/1999 e del d.p.r. n. 345/2001 in materia di utilizzo delle lingue minori nell'attività della Pubblica Amministrazione»<sup>35</sup>.

Lo stesso comma fa salve le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice di procedura penale, che in virtù del riconoscimento del friulano quale lingua minoritaria operato dall'art. 2 della legge n. 482/1999, si estende anche alla minoranza friulana. L'art. 109 prevede la possibilità per il cittadino appartenente a una minoranza linguistica di essere interrogato o esaminato in madrelingua, l'obbligo di redigere il verbale anche nella lingua utilizzata, e l'obbligo di tradurre nella lingua di minoranza gli atti del procedimento al cittadino che ne faccia richiesta, il tutto a pena di nullità.

Bisogna specificare che queste disposizioni valgono solo per le lingue riconosciute *ex lege* come lingue minoritarie, e che si applicano solo nei procedimenti davanti ad un'autorità avente competenza di primo o secondo grado in un territorio dove è insediata la suddetta minoranza linguistica. Infine grava sul soggetto alloglotto l'onere di richiedere l'uso della lingua minoritaria, opzione poi revocabile.

Per quanto riguarda i diritti linguistici dei soggetti appartenenti a minoranze linguistiche nel processo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 271/1994, n. 63/1992, n. 15/1996) ha in più occasioni ribadito un importante principio: la tutela minoritaria non mira a garantire l'effettivo diritto di difesa (cosa che la condizionerebbe alla previa dimostrazione della mancata padronanza dell'italiano, come nel caso degli stranieri), bensì si ricollega alle esigenze di tutela riconosciute a favore del patrimonio culturale di una particolare minoranza; affermazione tuttavia ridimensionata dalla Cassazione, che ammette la sanzionabilità della mancata traduzione degli atti solo laddove risulti provata la non conoscenza della lingua italiana<sup>36</sup>.

Tuttavia mentre per altre minoranze, tra cui quella slovena, il riconoscimento dei diritti linguistici è stato confermato più volte in sede giurisprudenziale (sentenze n. 28/1982, n. 62/1992, n. 15/1996), per quanto riguarda la minoranza friulana la situazione è pressoché priva di casi giurisprudenziali riguardanti cittadini intenzionati a utilizzare la lingua friulana davanti all'autorità giudiziaria.

Un punto di partenza positivo per il rafforzamento della presenza della lingua friulana nei procedimenti giudiziari potrebbe essere la recente sentenza della Corte costitu-

---

<sup>35</sup> L. CAMPANOTTO, *La tutela giuridica delle minoranze linguistiche nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*, Università degli studi di Udine, 2003, p. 71.

<sup>36</sup> S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 2008, p. 55.

# Osservatorio sulle fonti

zionale n. 215/2013, dove è stata espressamente affermata l'uguaglianza, in via generale, tra tutte le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482/1999, a prescindere dal numero di parlanti e dal prestigio della lingua parlata (nel caso specifico la Consulta doveva decidere una questione legata all'insegnamento).

## 6. La giurisprudenza della Corte costituzionale

Come riportato *supra*, la legislazione di tutela della minoranza linguistica friulana è recente (1996): ciò è dovuto al fatto che per lungo tempo lo Stato centrale ha applicato l'art. 6 della Costituzione esclusivamente alle popolazioni alloglotte che costituivano vere e proprie "minoranze nazionali", vale a dire alle sole comunità linguistiche che potevano contare sul sostegno di Stati confinanti con i quali l'Italia aveva assunto dei precisi impegni internazionali<sup>37</sup> (tedeschi dell'Alto Adige, francesi della Valle d'Aosta e sloveni delle provincie di Gorizia e Trieste); le altre minoranze, come quella friulana (nonché, per restare nella Reg. Friuli VG, i tedeschi delle isole linguistiche alpine e gli sloveni della Provincia di Udine) restarono invece per decenni privi di qualsiasi tutela.

Questa situazione era aggravata dal fatto che lo Stato centrale considerasse la tutela delle minoranze una materia di sua competenza esclusiva, ostacolando qualsiasi iniziativa locale volta a disciplinare il fenomeno. In tal modo veniva a crearsi una situazione paradossale poiché da un lato lo Stato si arrogava una specifica competenza in tema di minoranze a scapito delle Regioni, dall'altro, però, non attivava tale presunta competenza impedendo, di fatto, l'adozione di ogni misura a tutela delle realtà minoritarie più deboli<sup>38</sup>.

Questa impostazione centralista si protrasse per diversi anni, avallata anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale la tutela delle minoranze linguistiche doveva intendersi come «una materia esclusivamente riservata allo Stato» (si vedano in proposito le sentenze 18 maggio 1960, n. 32; 11 marzo 1961, n. 1; 11 luglio 1961, n. 46; 4 luglio 1963, n. 128 e, con riferimento proprio ad un provvedimento del Consiglio della Reg. Friuli VG, 12 marzo 1965, n. 14.).

Il punto di svolta per quanto concerne la competenza a legiferare con riguardo alle minoranze linguistiche si è avuto con la riforma dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, introdotta dalla legge costituzionale n. 1/1971, che ha comportato l'espressa inclusione della tutela delle minoranze linguistiche tra gli interessi nazionali, e di conseguenza tra i limiti della potestà normativa di Regioni e Province autonome; a seguito di questa riforma vi è stato un graduale mutamento di giurisprudenza, la quale ha recepito gli orientamenti di parte autorevole della dottrina, tendenti a riconoscere anche in capo alle Regioni e agli Enti locali un potere di intervento, anche

---

<sup>37</sup> W. CISILINO, *La tutela delle minoranze linguistiche: analisi della normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla lingua friulana*, cit., p. 11.

<sup>38</sup> ID, *La tutela delle minoranze linguistiche: analisi della normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla lingua friulana*, cit., p. 12.

# Osservatorio sulle fonti

normativo, in materia di riconoscimento e tutela delle minoranze linguistiche; margine di intervento tuttavia limitato dal necessario rispetto delle loro competenze legislative e amministrative, e comunque dalle norme fondamentali recate dalla legislazione statale vigente in materia.

Questo indirizzo si è compiutamente affermato con la sentenza 18 ottobre 1983, n. 312 ed è stato consolidato con le sentenze n. 289/1987 e n. 261/1995: secondo il nuovo orientamento, l'art. 6 della Costituzione, stabilendo che «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» conferma, anche in virtù del suo inserimento tra i principi fondamentali, che la tutela delle minoranze non è una “materia”, ma un principio cui devono attenersi tutte le entità costituenti la Repubblica, siano esse lo Stato, le Regioni o gli altri enti locali, ogni qual volta operino nell'esercizio delle rispettive competenze<sup>39</sup>.

Il venir meno di una presunta riserva di legge statale in materia di tutela delle minoranze linguistiche e l'interpretazione dell'art. 6 Cost. come sinonimo di Stato-ordinamento, hanno impresso una accelerazione all'esercizio della potestà legislativa delle Regioni, sia ordinarie che speciali; ed è in questo clima che è stata emanata la legge regionale n. 15/1996.

La riforma del Titolo V non ha introdotto novità per quanto attiene al riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni con riguardo alla tutela minoritaria, dal momento che questa, come detto, non costituisce una “materia” ascrivibile alla competenza di questo o quell'ente territoriale; tuttavia è significativo che abbia affiancato alle denominazioni in lingua italiana la traduzione in tedesco per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e in francese per la Val d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, «in tal modo offrendo una formale consacrazione alle peculiarità storiche e linguistiche che avevano determinato da parte del costituente il riconoscimento a queste Regioni della autonomia speciale»<sup>40</sup>.

Nel corso degli ultimi anni il tema della tutela delle minoranze linguistiche è stato ulteriormente sviluppato, sia in sede legislativa che giurisprudenziale; per quanto riguarda la minoranza friulana, nel 2007 il legislatore regionale è intervenuto nuovamente emanando la legge regionale n. 29/2007; come si è visto sopra il testo normativo è stato però censurato in diversi punti dalla Consulta nel 2009.

La sentenza n. 159/2009 riveste un ruolo fondamentale in tema di tutela delle minoranze linguistiche storiche; come rileva Francesco Palermo, «non è difficile scorgere nel pronunciamento della Corte l'intenzione di chiudere una volta per tutte alcuni aspetti già chiariti nella sua giurisprudenza pregressa, e ancor più la volontà di arginare futuri interventi dei legislatori regionali che dovessero risultare (nell'ottica della Corte) ecces-

---

<sup>39</sup> ID, *La tutela delle minoranze linguistiche: analisi della normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla lingua friulana*, cit., p. 13.

<sup>40</sup> V. PIERGIGLI, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell'ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2010, p. 4.

# Osservatorio sulle fonti

sivamente promozionali delle lingue e delle culture regionali o minoritarie»<sup>41</sup>.

La pronuncia ha ad oggetto numerose disposizioni della legge regionale n. 29/2007, quasi tutte dichiarate illegittime per violazione della legge statale in materia di minoranze linguistiche storiche (la legge n. 482/1999). Per la precisione, delle sei censure di incostituzionalità presentate dal Governo, cinque vengono accolte, «demolendo di fatto la struttura della legge regionale»<sup>42</sup>.

L'impianto argomentativo della Corte si fonda sulla «funzione di parametro attribuita alla legge statale, che finisce per operare come norma interposta tra le disposizioni costituzionali e la legislazione regionale, così aprendo la strada da un lato alla blindatura della declinazione dell'art. 6 cost. fornita dalla legge stessa, dall'altro a possibili soluzioni diverse ricorrendo alla normativa di attuazione degli statuti speciali»<sup>43</sup>.

Infatti in tema di minoranze linguistiche la Corte ribadisce che il potere legislativo è condiviso tra Stato e Regioni, ma afferma anche che «il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie»<sup>44</sup>, nonché del potere di determinare altresì «gli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela»<sup>45</sup>. Questo potere legislativo statale, pur non essendo illimitato, «può applicarsi alle più diverse materie, in tutto o in parte spettanti alle Regioni»<sup>46</sup>.

Da ciò consegue che lo spazio per la normativa regionale è limitato alla sola «ulteriore attuazione della legge statale che si renda necessaria»<sup>47</sup>, e che «la legge regionale non può divergere da quest'ultima»<sup>48</sup>.

Dunque, secondo il ragionamento della Corte – più coerente con la tendenza centralizzatrice in atto, che con lo spirito e la sostanza della Carta – la tutela delle minoranze linguistiche è una “non-materia”, trasversale e obbligo costituzionale (in virtù dell'art. 6) di tutti i soggetti che compongono la Repubblica (viene così confermato l'indirizzo interpretativo inaugurato con la sentenza n. 312/1983), ma essa deve svolgersi – qui la novità alquanto discutibile – secondo un preciso criterio gerarchico delle fonti: la fonte statale prevale sulla legge regionale, e deve ritenersi la corretta attuazione del dettato

<sup>41</sup> F. PALERMO, *La Corte “applica” il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alla Regioni*, cit., p. 1. L. MAZZAROLI, *L'art. 6 Cost. alla luce degli artt. 114 e 117 del «nuovo» Titolo V, Parte II, Cost. Sui concetti di «materie» e di «tutela delle minoranze linguistiche» in Autonomie, Idee per il Friuli*, n. 20/2009, ed. Lithostampa, Pasian di Prato (Ud), 2009, pp. 13 – 21.

<sup>42</sup> ID, *La Corte “applica” il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alla Regioni*, cit., p. 1.

<sup>43</sup> ID, *La Corte “applica” il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alla Regioni*, cit., p. 1.

<sup>44</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>45</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>46</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>47</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>48</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2.3 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

# Osservatorio sulle fonti

costituzionale. Pertanto le leggi regionali non possono derogare alla legge dello Stato, ma possono solo specificarla.

In questo quadro delle fonti, l'unico strumento per derogare alla normativa statale è quello della normativa di attuazione degli statuti regionali speciali, fonti atipiche e sovraordinate alla legge ordinaria in virtù del loro diretto ancoraggio alla Costituzione operato dall'art. 116.

La Regione nella propria difesa aveva sostenuto di avere agito proprio in questo modo in virtù dell'emanazione del d. lgs. n. 223/2002, affermando che tale atto «non demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge n. 482/1999, come affermato nel ricorso, ma provvede essa stessa a dettare le regole per l'attuazione di questa legge in Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo alla Regione il potere legislativo, al fine di coordinare i compiti attribuiti alle scuole. Sicché la legge n. 482/1999 non può essere considerata, in questo ambito territoriale, alla stregua di una legge-quadro in una materia di competenza concorrente»<sup>49</sup>.

Tuttavia la Corte ha ritenuto che il decreto legislativo n. 223/2002 operi un mero rinvio di recepimento alla legge n. 482/1999, attribuendo alla legge statale la funzione di norma interposta vincolante anche quanto ai livelli massimi di tutela linguistica; per questo motivo le deroghe migliorative rispetto al livello statale di tutela introdotte dalla legge regionale n. 29/2007 sono state ritenute eccedenti la sfera di attribuzione legislativa attribuita alla Regione Autonoma dall'ordinamento speciale vigente, e quindi viziate di illegittimità costituzionale per violazione dei parametri normativi interposti quanto a livelli massimi di tutela.

In definitiva la sentenza in questione ha segnato un punto d'arresto per la legislazione locale in materia di minoranze linguistiche, punto d'arresto con ogni probabilità dovuto alla diffidenza della Corte costituzionale verso le normative di tutela a carattere regionale.

Nel 2010, con la sentenza n. 170, la Corte costituzionale ritorna sul tema delle minoranze linguistiche, pronunciandosi nei confronti di alcune disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 11/2009, recante "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte".

La Consulta ha confermato un «atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti delle istanze localistiche che mirano a riconoscere e garantire una sorta di "individualità linguistica", laddove non sia stata previamente riconosciuta (ed autorizzata) dalla Repubblica»<sup>50</sup>; infatti dei diversi profili di incostituzionalità proposti dal Governo, la Consulta ha sostanzialmente accolto solo il primo, relativo alla tutela della "lingua piemontese" parificata dal legislatore regionale alle lingue minoritarie occitana, franco-

---

<sup>49</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2009, punto 2 del ritenuto in fatto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>50</sup> P. LEWIS GETI, *Federalismo linguistico, tutela delle minoranze e unità nazionale: un nemis a l'è trop e sent amis a basto nen*, in *Rivista dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti* n. 4 del 02/02/10, pag. 1.

# Osservatorio sulle fonti

provenzale, francese e walser, tanto a fini culturali quanto e soprattutto per accordarle la medesima tutela concessa dalla legge n. 482/1999 alle lingue minoritarie riconosciute all'art. 2.

La pronuncia ripropone il riparto di competenze già definito con la sentenza n. 159/2009, il quale prevede che alla legge statale spetti individuare, sulla base di criteri oggettivi da essa stessa stabiliti, le singole lingue minoritarie protette, e determinare gli strumenti giuridici di tutela, «a prescindere dall'astratta afferenza alle diverse materie di competenza legislativa coinvolte, residuando alla legge regionale una competenza attuativa ed - eventualmente - integrativa»<sup>51</sup>.

Ne consegue che la tutela delle minoranze linguistiche non rientra nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni ma, ricadendo nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione, gli unici interventi regionali ammissibili sono quelli volti ad attuare la disciplina statale in materia di individuazione e tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio.

Non era ammissibile quindi che la Regione Piemonte individuasse autonomamente una nuova lingua minoritaria (il piemontese) senza un previo riconoscimento in tal senso da parte dello Stato; la Corte ha così colto l'occasione per definire la titolarità delle competenze in questione, riconducendola allo Stato, in quanto responsabile della garanzia tanto delle differenze quanto delle comunanze, bilanciando «le necessità del pluralismo con quelle dell'uniformità»<sup>52</sup>.

Sulla base di queste argomentazioni il Giudice delle leggi ha quindi dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge regionale n. 11/2009, dove si faceva riferimento alla “lingua piemontese”.

In conclusione, sembra di poter affermare che, dopo un lungo periodo (a partire dagli anni '80 del secolo scorso) in cui la giurisprudenza si è dimostrata sensibile ai problemi delle minoranze linguistiche, si sia giunti ora a un atteggiamento di diffidenza verso i legislatori regionali, probabilmente nel timore che le crescenti tutele previste dalle diverse Regioni nei confronti delle minoranze linguistiche possano accrescere le istanze autonomistiche dei corrispondenti territori o che altre comunità possano rivendicare analoghe tutele, indebolendo in qualche misura lo Stato centrale, che si vorrebbe uno “di lingua, d'arme, d'altare”.

Questa tendenza sembra essere stata “ammorbidita” con la sentenza della Corte costituzionale n. 215/2013, con cui la Corte ha confermato la parificazione tra minoranze “forti” (o “con Stato”) e minoranze “deboli” (o “senza Stato”), disapplicando nel territorio interessato dalla presenza della minoranza friulana la *spending review* del Governo Monti.

---

<sup>51</sup> ID, *Federalismo linguistico, tutela delle minoranze e unità nazionale: un nemis a l'è trop e sent amis a basto nen*, cit., p. 3.

<sup>52</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 170/2010, punto 4 del considerato in diritto, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)



# Osservatorio sulle fonti

## 7. La presenza del friulano negli Statuti degli enti locali

Come detto, con l'entrata in vigore della legge n. 142/1990, anche i Comuni friulano-foni si sono dotati di propri statuti; la maggior parte di questi contengono delle disposizioni concernenti la lingua friulana.

In molti casi si tratta di generiche enunciazioni di principio, contenute tra i principi fondamentali o le finalità ispiratrici dell'azione comunale<sup>53</sup>.

In alcuni casi i Consigli comunali hanno voluto sottolineare, all'interno del contesto friulanofono, la peculiarità della parlata locale del proprio Comune<sup>54</sup>; vi sono poi Comuni dell'area friulanofona dove, accanto al friulano e all'italiano sono storicamente presenti altre parlate (slovene, tedesche o venete); gli statuti comunali di questi Comuni spesso si mostrano attenti a questa situazione di plurilinguismo, considerata un valore che arricchisce l'intera comunità<sup>55</sup>; invece diversi statuti, specie di Comuni pordenonesi, non contengono riferimenti espliciti alla lingua friulana, prevedendo più generiche previsioni di tutela della "lingua" locale<sup>56</sup>.

Non mancano statuti che contengono articoli o capi interi dedicati espressamente alla tutela e valorizzazione della lingua friulana.<sup>57</sup>

Alcuni statuti si occupano, poi, della possibilità, in capo ai cittadini, di utilizzare la lingua friulana nei rapporti con l'amministrazione comunale<sup>58</sup>; altri prevedono che l'amministrazione comunale stessa debba o possa utilizzare la lingua friulana nella propria attività<sup>59</sup>; inoltre, vi sono statuti che si occupano dell'uso della lingua friulana nella toponomastica<sup>60</sup>.

Certi statuti contengono, accanto all'indicazione in lingua italiana delle frazioni e località componenti il Comune, anche la denominazione in lingua friulana delle stesse<sup>61</sup>.

Ancora, molti Comuni prevedono nelle disposizioni statutarie enunciati riguardanti l'uso della lingua friulana all'interno del Consiglio Comunale, spesso rimandando la disciplina di dettaglio ai regolamenti comunali<sup>62</sup> (a tal proposito si ricorda che i regolamenti comunali sono fonti del diritto dal punto di vista gerarchico subordinate agli statuti).

Inoltre, talvolta si prevede che il Sindaco, al momento dell'insediamento, possa pre-

---

<sup>53</sup> A titolo di esempio si segnala l'art. 3, commi 2 e 4, dello Statuto del Comune di San Giovanni al Natisone.

<sup>54</sup> Es: art. 2, comma 3, dello Statuto del Comune di Cordenons.

<sup>55</sup> Es: art. 1, comma 3, dello Statuto del Comune di Cormons.

<sup>56</sup> Es: art. 7 dello Statuto del Comune di Tramonti di Sotto.

<sup>57</sup> Es: art. 11 dello Statuto del Comune di Ruda.

<sup>58</sup> Es: art. 5, comma 1 ter, dello Statuto del Comune di Montenars.

<sup>59</sup> Es: art. 3, comma 3, dello Statuto del Comune di San Vito di Fagagna.

<sup>60</sup> Es: art. 7, comma 3, dello Statuto del Comune di Preone.

<sup>61</sup> E' il caso degli Statuti dei Comuni di Ragogna, Reana del Rojale, Venzone.

<sup>62</sup> Es: art. 3 del Comune di Mereto di Tomba.

# Osservatorio sulle fonti

stare giuramento anche in lingua friulana<sup>63</sup>.

Per concludere, si segnala che alcuni Comuni hanno operato la scelta di redigere lo statuto comunale anche in lingua friulana<sup>64</sup>.

In definitiva, su 176 Comuni che compongono l'area friulanofona, sono 153 quelli che prevedono nei propri statuti disposizioni volte alla tutela, valorizzazione o all'uso della lingua friulana; di questi, 139 menzionano espressamente il friulano, mentre 14 usano il generico termine "lingua", che comunque sembra non potersi riferire ad altro che non alla lingua friulana e alle sue varianti locali (oltre, ove presenti, alle lingue di altre minoranze riconosciute presenti in loco).

Per quanto riguarda gli statuti provinciali, quelli delle Province di Udine e Gorizia si mostrano particolarmente sensibili al tema della minoranza linguistica friulana; non così lo statuto della Provincia di Pordenone, che non la menziona mai, limitandosi a prevedere, all'art. 2, una generica tutela delle «specificità linguistiche» del territorio.

## *8. L'ARLeF-Agenzia regionale per la lingua friulana e il Piano generale di politica linguistica. Le azioni sugli usi pubblici del friulano*

La legge regionale n. 15/1996 ha istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane (Olf), sostituito nel 2005 dall'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane (ARLeF).

Ai sensi della normativa in vigore (legge reg. n. 4/2001, legge reg. n. 29/2007, D.P.Reg. n. 102/2005), l'Agenzia è l'organismo regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 ("Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana") e dalle altre norme regionali inerenti alla lingua e alla cultura friulana.

L'ARLeF propone ogni 5 anni alla Giunta regionale il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana (PGPL), e annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie.

Il PGPL per la lingua friulana è uno strumento di programmazione strategica sui temi dell'identità e della lingua friulana previsto dal capo V della legge reg. n. 29/2007 (artt. 25 e seguenti) al fine del perseguimento degli obiettivi della stessa legge.

Scopo del PGPL è non solo aumentare il *corpus*, ovvero l'elemento quantitativo che testimonia la presenza di una lingua nella società, ma anche lo *status*, ovvero la percezione che la società ha della lingua stessa. Pertanto i vari interventi programmati puntano ad un duplice risultato: incrementare la presenza della lingua nei diversi contesti della società, ed elevare la percezione che la società ha nei suoi confronti.

---

<sup>63</sup> Contengono disposizioni in tal senso gli Statuti dei Comuni di Bicinicco, Pradamano, Preone, San Giovanni al Natisone, Trasaghis.

<sup>64</sup> Si tratta dei Comuni di Gonars, Remanzacco, Trasaghis, Monfalcone, San Vito al Tagliamento.

# Osservatorio sulle fonti

Il Piano generale di politica linguistica per gli anni 2015-2019 è stato approvato in via definitiva con delibera della Giunta regionale n. 1039 del 29 maggio 2015.

Tale Piano riguarda diversi settori: la pubblica amministrazione (Regione, enti locali, soggetti concessionari di pubblici servizi, aziende sanitarie); l'istruzione (scuole, università); infine i soggetti privati (mezzi di comunicazione, associazioni, privati cittadini, attività commerciali-imprenditoriali, comprese le cooperative).

Con riguardo alla pubblica amministrazione, il PGPL dedica un paragrafo alla Reg. Friuli VG e un altro a Enti locali e aziende sanitarie.

Il paragrafo dedicato alla Regione prevede che essa si impegni, con riferimento agli usi pubblici, ad individuare presso ogni Direzione centrale ed ente regionale un referente per la lingua friulana, avente il compito di garantire l'uso della stessa nei rapporti con i cittadini, sia mediante la traduzione in italiano delle istanze presentate in friulano, sia mediante la traduzione degli atti finali del procedimento in friulano (qualora richiesto), sia mediante l'uso orale della lingua friulana (qualora richiesto) presso le strutture della direzione operanti sul territorio delimitato; inoltre la Regione si impegna a ché l'uso della lingua friulana sia garantito anche dai concessionari dei servizi pubblici, e per questo inserisce apposite clausole negli atti regolanti i rapporti con i concessionari di servizi pubblici della Regione e degli enti regionali.

Il Piano poi impegna la Regione ad effettuare la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato come friulanofono anche in friulano; a garantire la traduzione in lingua friulana di tutte le leggi promulgate dalla Regione; a garantire, presso il Consiglio regionale, il diritto per i consiglieri di esprimersi in lingua friulana attraverso apposito servizio di interpretariato qualora vi siano componenti che non la conoscono; a redigere le parti più importanti del sito internet istituzionale della Regione e degli enti regionali anche in lingua friulana.

Inoltre, con riferimento alla cartellonistica, la Regione si impegna a corredare della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano cartelli, insegne, supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture della Regione; ad utilizzare la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto; a garantire che la cartellonistica stradale presente nel territorio delimitato di competenza di FVG Strade e di Autovie Venete rechi i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 29/2007.

Il paragrafo dedicato ad Enti locali e Aziende sanitarie del territorio friulanofono prevede che queste ultime al fine di ricevere trasferimenti e/o finanziamenti a qualsiasi titolo da parte della Regione, si impegnino ad adottare, entro un anno, uno specifico Piano speciale di politica linguistica (PSPL) atto a garantire, in un termine massimo di cinque anni, i seguenti obiettivi: istituire, anche in forma associata, uno sportello per la lingua friulana, avente il compito di garantire l'uso della stessa nei rapporti con i cittadini; inserire negli atti regolanti i rapporti con i concessionari di servizi pubblici di propria competenza apposite clausole sull'uso della lingua friulana; effettuare la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti anche in friulano; garantire, presso i propri

# Osservatorio sulle fonti

consigli elettivi e/o ogni altro organo a struttura collegiale il diritto per i componenti di esprimersi in lingua friulana; redigere le parti più importanti del proprio sito internet istituzionale anche in lingua friulana; garantire il bilinguismo visivo, similmente a quanto previsto per la Regione, nei settori di propria competenza.

I Piani di politica linguistica – sia quello generale, sia quelli speciali – costituiranno nei prossimi anni un utile riferimento per pianificare e programmare un utilizzo sempre più intenso della lingua friulana all'interno delle pubbliche amministrazioni regionali e locali.